



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

Servizio Urbanistica Edilizia Privata - Concessioni minerarie - TPL

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
DA DESTINARE A "EDIFICI DI CULTO ED ALTRI EDIFICI PER
SERVIZI RELIGIOSI" ED A "CENTRI CIVICI E SOCIALI
ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE"**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri di utilizzazione delle somme introitate, relative ad opere di urbanizzazione secondaria, nonché le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi per la realizzazione di opere su immobili destinati a “Edifici di culto ed altri Edifici per Servizi Religiosi” e per i “Centri Civici e Sociali Attrezzature Culturali e Sanitarie” ai sensi della Legge Regionale 28.11.2014 n.65 art.184 comma 4°.

ART.2 – INDIRIZZI ANNUALI

Ogni anno, con specifica deliberazione, la Giunta Comunale stabilisce e determina l'importo entro i limiti percentuali di cui all'art.3.

Tale deliberazione si riferisce alle somme risultanti dal rendiconto di cui al successivo art.3.

Con la stessa deliberazione la Giunta può fissare criteri ed indirizzi per l'individuazione dei soggetti e delle opere aventi diritto ai contributi.

Con la medesima deliberazione la Giunta stabilisce altresì se e con quali modalità accantonare per le stesse finalità nel bilancio dell'anno successivo le somme che, pur destinate a tali contributi, non risultassero assegnate o venissero revocate per l'inadempienza ai sensi del presente regolamento.

ARTI. 3 – DETERMINAZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI E PERCENTUALI ATTRIBUITE

Con il bilancio preventivo di ciascun esercizio, con apposita variazione di bilancio a seguito dell'approvazione del rendiconto sono istituiti gli appositi capitoli di spesa, con stanziamento pari al 19% delle entrate effettivamente introitate a titolo di urbanizzazione secondaria nell'esercizio precedente e derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria inerenti i permessi di costruire le denunce di inizio attività e le sanatorie edilizie;

Per gli “Edifici di culto e gli altri Edifici per Servizi Religiosi”, in funzione delle particolari finalità sui sono destinate le opere. la cui realizzazione compete ordinariamente a soggetti diversi dal Comune, è stabilita la quota minima del 3% e la quota massima del 10% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati annualmente. Il 95% della quota è riservata alla Chiesa Cattolica, la parte residua alle altre confessioni religiose.

Per i “Centri Civici e Sociali Attrezzature Culturali e Sanitarie”, la cui realizzazione compete ordinariamente sia al Comune, che a soggetti diversi, è stabilita la quota minima del 3% e la quota massima del 9% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati annualmente.

ART.4 – TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Le risorse di cui sopra, potranno essere utilizzate per nuovi interventi o per interventi sul patrimonio edilizio esistente, ad esclusione delle opere di mera manutenzione ordinaria (ovvero operazioni manutentive di routine e prevenzione del guasto), da effettuare nell'ambito del territorio comunale.

Non sono finanziabili le spese per l'arredo dei locali, per l'acquisto di mobili, attrezzature d'ufficio e simili, per attrezzature aventi carattere provvisoriale e non permanente.

Le spese relative a notule professionali per prestazioni tecniche direttamente connesse agli interventi per cui si chiede il contributo (progettazione, direzione lavori, controllo della sicurezza, etc.) potranno essere rimborsate fino ad un importo – al netto di ogni contributo- non superiore al 10% dell'ammontare netto dei lavori o delle altre spese sostenute.

Le tipologie di intervento sopra descritte devono esser conformi agli strumenti urbanistici e alla normativa edilizia vigente, ed eseguite con regolare atto abilitativo.

Ogni singolo intervento è ammesso una sola volta ai contributi di cui al presente regolamento, ad eccezione delle opere realizzate per stralci funzionali, che potranno essere ammesse a contributo anche in più esercizi, per diverse tipologie di intervento.

Laddove i singoli interventi usufruiscano di altri tipi di finanziamento, il richiedente dovrà indicare dettagliatamente il soggetto finanziatore e l'entità del contributo.

ART.5 – BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Per “CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI”, sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio delle attività connesse, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali, e ricreative, situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste.

Per la Chiesa Cattolica le richieste di contributo sono avanzate dalle autorità Ecclesiastiche Diocesane.

Per le altre confessioni religiose, le richieste sono avanzate dalle rappresentanti ufficiali per le stesse riconosciute dallo Stato Italiano.

Per “CENTRI CIVICI E SOCIALI, LE ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE”, si intendono, oltre gli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste.

Le richieste di contributo sono avanzate dalla proprietà o dal Legale Rappresentante.

ART.6 – DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

I soggetti interessati, entro il termine di 90 giorni dalla deliberazione di cui al punto 2 di ogni anno, pena l'esclusione, devono inoltrare apposita istanza al Comune.

La domanda è corredata da certificazioni ai sensi del DPR 445/00, contenente:

- a) Nominativo del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo e l'individuazione dell'intervento per il quale è richiesto il contributo stesso;
- b) Per i “Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie”, è allegata copia dello statuto dell'ente o associazione ed estremi dell'iscrizione all'albo delle Associazioni, o all'Albo del Volontariato (il documento può essere omesso qualora già in possesso del Comune);
- c) Nominativo del proprietario dell'immobile;
- d) Progetto di massima dell'intervento, avente i contenuti minimi richiesti per l'ottenimento dei titoli abilitativi in materia edilizia;
- e) Computo metrico estimativo, redatto sulla base di un prezzario ufficiale, con l'indicazione dell'importo complessivo delle opere rispetto alle quali è richiesto il contributo o preventivo della ditta esecutrice in caso di interventi minori;
- f) Il termine di inizio e di fine dei lavori presentato;
- g) Estremi del titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento, se già esistente, ovvero impegno alla presentazione dello stesso;
- h) Documentazione giustificativa delle spese eventualmente già sostenute (fatture), esplicitamente ed univocamente riferite alle opere per le quali è richiesto il contributo;
- i) Dichiarazione circa l'esistenza o meno di altre forme di finanziamenti, pubblici o privati richiesti o ottenuti, per il medesimo intervento con l'indicazione del soggetto finanziatore e l'entità del contributo.

L'avvenuta esecuzione dei lavori, a loro conformità rispetto alle norme vigenti (da produrre con le modalità previste dalla disciplina edilizia), la congruenza economica rispetto ai computi metrici estimativi ed ai documenti giustificativi di spesa, è attestata dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo ed è sottoscritta dal tecnico abilitato nei casi in cui siano necessarie valutazioni tecniche.

ART. 7 – PROCEDIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

Le domande di cui all'art. 6 sono esaminate da una commissione, composta dal Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata (presidente), dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria nonché dal responsabile del Servizio OO.PP.

La Commissione esamina le domande pervenute, entro il 30 novembre di ogni anno provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra i soggetti beneficiari.

La ripartizione avviene anche sulla valutazione dell'effettiva presenza dei soggetti interessati nell'ambito del comune e della loro reale consistenza organizzativa.

La suddivisione dei fondi sarà ripartita in modo da evitare la frammentazione dei contributi e per garantire gli interventi più significativi, anche in considerazione del valore sociale e culturale eventualmente connesso a ciascuna opera.

Per l'attribuzione dei contributi sono seguiti i criteri di cui alla deliberazione dell'art.2, nonché i seguenti criteri, se non contrastanti con tale deliberazione:

- a) allo scopo di impedire la polverizzazione degli interventi, è stabilita una soglia minima di contributo pari al 10% del totale, disponibile annualmente secondo le determinazioni di cui all'art.3, al di sotto della quale è esclusa l'assegnazione;
- b) sono prioritari gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, e di ristrutturazione edilizia, così come definite dalla disciplina edilizia regionale, finalizzati a:
 - interventi sulle coperture e alle strutture in genere, finalizzati all'adeguamento sismico, all'eliminazione di materiali nocivi o pericolosi, atti comunque a garantire la conservazione fisica dell'immobile;
 - messa a norma degli impianti;
 - interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche;
 - interventi diretti ad adeguare gli edifici alle norme sul contenimento dei consumi energetici, anche mediante impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- c) non sono ammessi a contributo gli interventi che hanno già beneficiato di contributi nei tre anni precedenti, salvo i casi in cui siano stati preventivamente accolti programmi pluriennali di intervento;

Le istanze che non siano state integrate nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'eventuale richiesta di integrazioni, saranno escluse dall'assegnazione.

Le istanze di contributo pervenute oltre il termine stabilito all'art.6 non possono essere accolte, ad eccezione delle opere relative agli "Edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi" aventi ad oggetto immobili o porzioni di essi direttamente fruibili dalla collettività per l'esercizio del culto.

Qualora l'importo del contributo sia superiore a € 10.000,00 ancorchè frazionato in più annualità, è prescritto atto unilaterale d'obbligo, ove l'interessato si impegna a mantenere la destinazione d'uso per almeno 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori.

ART.8 – MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo assegnato è erogato, con Determina del Responsabile del Servizio, a fronte della presentazione di:

- a) comunicazione di ultimazione lavori nel rispetto dei termini dei titoli abilitativi edilizi;
- b) certificato di conformità dell'opera al progetto contenuto nel titolo abilitativo, a firma di professionista abilitato nei casi previsti dalle norme vigenti;
- c) documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

ART.9 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Regolamento acquistano efficacia dalla pubblicazione all'albo pretorio per 15 gg consecutivi della relativa delibera (ved. art 6 c. 4 dello Statuto).

Il presente Regolamento ha efficacia fino alla emanazione di nuova disciplina regionale, così come stabilito dalla Legge Regionale 28.11.2014, n.65, art.184, comma 4°.